

Termini e condizioni generali di EnBITCon GmbH

Stato: 25 ottobre 2021

1 Ambito di applicazione / Periodo di impegno

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito "CG") si applicano ai rapporti commerciali di EnBITCon GmbH, August-Bebel-Allee 6 , 53175 Bonn (di seguito "EnBITCon") con i propri clienti.

1.2 EnBITCon offre ai clienti diversi servizi IT di una system house. A seconda dei servizi specificamente concordati, si applicano, oltre alle presenti CG, anche le Condizioni Speciali di Contratto (di seguito denominate "CG"). Le presenti CG e la BVB sono disponibili online sul sito <https://www.enbitcon.de/rechtliche-informationen/agb/>. In caso di contraddizioni, la BVB avrà la precedenza sulle presenti CG.

1.3 Il contenuto del contratto sarà sempre disciplinato dai documenti di offerta/ordine/contratto concordati tra EnBITCon e il cliente (di seguito congiuntamente denominati "Offerta"). In caso di contraddizioni tra l'Offerta (compresi gli eventuali allegati) e le CGC, l'Offerta avrà la precedenza. Gli altri documenti citati nelle CGC/GT&C si applicano in via subordinata.

1.4 Le Condizioni Generali di Contratto / Condizioni di Acquisto del cliente non entrano a far parte del contratto al posto o in aggiunta alle presenti CGC, a meno che EnBITCon non lo confermi espressamente al cliente per iscritto nell'ambito della conclusione del contratto; è esclusa la forma testuale. Il cliente è consapevole che l'inizio della fornitura di servizi da parte di EnBITCon non potrà in nessun caso essere interpretato come un'accettazione delle Condizioni Generali / Condizioni di Acquisto del cliente.

1.5 EnBITCon si riserva il diritto di modificare le presenti CG in qualsiasi momento. Il cliente sarà informato per iscritto delle modifiche sei settimane prima della loro entrata in vigore. Nell'ambito di tale informazione, il cliente sarà informato delle nuove CGC. Il cliente ha il diritto di opporsi alla validità delle nuove CG entro quattro settimane dal ricevimento di tale comunicazione. Se il cliente non si oppone, le CGC modificate diventeranno parte del contratto dopo la scadenza del periodo di sei settimane. EnBITCon richiamerà espressamente l'attenzione del cliente su questo termine nell'ambito della notifica di modifica.

1.6 Sono escluse dal diritto di modifica delle presenti CGC ai sensi della clausola 1.5 le disposizioni che incidono sugli obblighi di prestazione principale delle parti contraenti e che quindi modificano in modo significativo il rapporto tra obblighi di prestazione principale e controprestazione, nonché altre modifiche fondamentali degli obblighi contrattuali che equivalgono alla stipula di un nuovo contratto. Tali modifiche richiedono un accordo contrattuale esplicito.

1.7 Le offerte fatte da EnBITCon a clienti imprenditori sono sempre soggette a modifiche; solo l'ordine/la messa in servizio da parte del cliente costituirà un'offerta vincolante. Per quanto riguarda i consumatori, EnBITCon sarà vincolata da un'offerta per tre (3) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

1.8 EnBITCon utilizzerà come subappaltatori propri dipendenti o terzi accuratamente selezionati e con le rispettive qualifiche richieste per fornire i servizi. EnBITCon avrà il diritto di sostituire in qualsiasi momento i propri dipendenti o i terzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi con dipendenti con qualifiche ed esperienze analoghe. Se tali dipendenti sono stati comunicati al cliente per nome, EnBITCon informerà il cliente della sostituzione.

1.9 Il compenso concordato copre solo l'ambito dei servizi documentati nell'offerta. I servizi aggiuntivi concordati saranno addebitati separatamente sulla base dei prezzi concordati. I prezzi indicati nel listino prezzi di EnBITCon, accessibile all'indirizzo <https://www.enbitcon.de/preisliste>, si considerano concordati, a meno che le parti non stabiliscano prezzi diversi nell'offerta. Nel caso in cui la descrizione del servizio contenuta nell'offerta contenga lacune o ambiguità non intenzionali, EnBITCon avrà il diritto di adeguare la descrizione del servizio di conseguenza a sua ragionevole discrezione.

2 Obblighi generali del cliente

2.1 Il cliente riconosce i propri obblighi di collaborazione (come stabilito nelle presenti CG / nelle rispettive CG applicabili) e, se del caso, anche nell'offerta, come presupposto per la fornitura di servizi da parte di EnBITCon e quindi come propri obblighi contrattuali.

2.2 Il cliente deve nominare per iscritto almeno una persona di contatto per EnBITCon, nonché un indirizzo e un indirizzo e-mail a cui tale persona possa essere raggiunta. La persona di contatto deve essere in grado di prendere le decisioni necessarie per il cliente o di prenderle senza indugio. Il referente deve garantire una buona collaborazione con il referente di EnBITCon.

2.3 Il cliente dovrà informare tempestivamente EnBITCon di qualsiasi modifica dei propri dati di comunicazione e, su richiesta di EnBITCon, riconfermarne l'esattezza entro 14 giorni dal ricevimento. Ciò include in particolare nome / società; amministratore delegato o consiglio di amministrazione, se il cliente è una persona giuridica; indirizzo / sede legale; telefono ed e-mail.

2.4 Se il cliente non adempie a un obbligo di collaborazione, non lo fa correttamente o lo fa in ritardo e se EnBITCon non è quindi in grado di fornire i propri servizi in conformità al contratto, EnBITCon non sarà responsabile per gli svantaggi che ne derivano per il cliente. EnBITCon addebiterà inoltre al cliente le spese aggiuntive che ne derivano, in particolare per la messa a disposizione prolungata del personale o delle risorse materiali impiegate, ai prezzi concordati. Restano impregiudicati altri diritti di EnBITCon dovuti alla mancata o insufficiente collaborazione del cliente.

3 Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Tutti i prezzi concordati nelle presenti CG, nella BVB e nelle nostre offerte sono prezzi netti, ai quali va aggiunta l'imposta sul valore aggiunto stabilita per legge. I prezzi, le modalità e i tipi di pagamento, nonché i tempi di fatturazione saranno specificati nell'offerta.

3.2 Se il compenso è calcolato sulla base di "giorni-persona" o simili, tale "giorno" corrisponderà a un massimo di otto ore per persona nel periodo dalle 08:00 alle 17:00 dei giorni lavorativi presso la sede legale di EnBITCon (dal lunedì al venerdì). EnBITCon addebiterà il costo per ogni quarto d'ora iniziato.

3.3 Le fatture devono essere pagate entro 14 giorni dal ricevimento. In caso di dubbio, le fatture si considerano ricevute tre giorni lavorativi dopo la data della fattura. È esclusa la concessione di uno sconto. Le spese bancarie sostenute (in particolare per i pagamenti all'estero) sono a carico del cliente.

3.4 EnBITCon invia le fatture al cliente via e-mail. Su richiesta del cliente, le fatture possono essere inviate per posta con un costo aggiuntivo di 1,00 EUR per fattura.

3.5 EnBITCon può aumentare i prezzi mensili per i servizi ricorrenti in obbligazioni continuative senza il consenso del cliente fino al 10% all'anno a sua ragionevole discrezione con effetto per il futuro, ma per la prima volta non prima di quattro (4) mesi dall'inizio della durata del contratto. L'aumento del prezzo per servizi parziali è possibile solo se questi sono già stati concordati per almeno quattro (4) mesi. L'aumento del prezzo sarà effettuato solo per coprire l'aumento dei costi. Il cliente è tenuto a dimostrare che l'aumento di prezzo effettuato da EnBITCon non è stato fatto a tale scopo.

3.6 Se il cliente è un consumatore, può recedere dal contratto in corso entro due (2) settimane dal ricevimento della notifica scritta dell'aumento di prezzo con un periodo di preavviso di tre mesi fino alla fine del mese in caso di aumento di prezzo ai sensi della clausola 3.5. In questo caso, il canone precedente sarà addebitato fino alla fine del contratto, ossia non avrà effetto. In questo caso, il canone precedente verrà addebitato fino alla scadenza del contratto, ovvero l'aumento non avrà effetto. Tuttavia, il consenso del cliente si considera dato se il cliente non comunica la disdetta entro questo periodo. Ciò presuppone che il cliente sia stato informato delle conseguenze con la notifica di modifica.

3.7 Se il cliente è un imprenditore, EnBITCon si riserva il diritto di richiedere un pagamento anticipato. Ciò si applica in particolare in caso di un valore dell'ordine superiore a 500,00 euro netti. EnBITCon si riserva inoltre il diritto di richiedere pagamenti anticipati o garanzie, qualora si verificano o diventino note circostanze per cui

i crediti appaiono a rischio. Se il cliente non ottempera a tale richiesta entro una (1) settimana, EnBITCon può recedere dal contratto.

3.8 Se il cliente è un imprenditore, EnBITCon può addebitare un interesse di mora pari a nove (9) punti percentuali al di sopra del rispettivo tasso di interesse di base. Se il cliente è un consumatore, l'interesse di mora sarà di cinque (5) punti percentuali sopra il rispettivo tasso di interesse di base.

3.9 La fornitura di servizi da parte di EnBITCon nell'ambito degli obblighi continuativi è subordinata al puntuale adempimento degli obblighi di pagamento da parte del cliente. Se il cliente

3.9.1 per due mesi consecutivi con il pagamento dei prezzi pattuiti o di una parte non trascurabile di questi prezzi o

3.9.2 in un periodo superiore a due (2) mesi, con il pagamento dei prezzi concordati per un importo pari ai prezzi per due (2) mesi,

in difetto, EnBITCon avrà il diritto di,

3.9.3 interrompere i servizi parziali interessati fino al pagamento dei prezzi oppure

3.9.4 di interrompere i servizi parziali interessati senza preavviso. Oltre ai prezzi per i servizi resi fino alla data effettiva della risoluzione, EnBITCon avrà diritto a un compenso per l'importo dei prezzi concordati per il periodo dalla risoluzione fino alla fine della durata regolare del contratto. Il cliente ha il diritto di dimostrare che EnBITCon non ha subito alcun danno o ha subito un danno inferiore al compenso. Se tale prova viene fornita, verrà risarcito solo il danno dimostrato. Restano impregiudicati altri diritti di EnBITCon dovuti al ritardo. La risoluzione del contratto non esonera il cliente dall'obbligo di pagare i servizi utilizzati fino al momento della risoluzione.

3.10 I costi di viaggio, le spese e gli altri costi accessori, nonché le spese vive sostenute da EnBITCon per la fornitura dei servizi contrattualmente dovuti, saranno fatturati al cliente in aggiunta e in base alle spese, se non diversamente stabilito nell'offerta. Se non diversamente concordato in singoli casi, EnBITCon fatturerà le trasferte presso le sedi dei clienti al prezzo forfettario concordato nell'offerta.

4 Responsabilità

4.1 EnBITCon sarà responsabile senza limitazioni per i danni causati da grave negligenza o dolo di EnBITCon, dei suoi rappresentanti legali o agenti ausiliari. Inoltre, EnBITCon sarà responsabile senza limitazioni per i danni derivanti da lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute.

4.2 Solo in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, la cui violazione metta in pericolo lo scopo del contratto e sul cui adempimento il cliente possa fare particolare affidamento (i cosiddetti obblighi cardinali), EnBITCon sarà responsabile anche in caso di semplice negligenza. Tale responsabilità è limitata al risarcimento dei danni che erano tipicamente prevedibili al momento della conclusione del contratto.

4.3 In caso di responsabilità lievemente colposa, la responsabilità di EnBITCon per i danni indiretti (compresi, in particolare, i danni causati dall'interruzione e dalla limitazione dell'attività), il mancato guadagno, la perdita di risparmi e il danno all'immagine è esclusa in ogni caso.

4.4 Inoltre, la responsabilità per tutti i casi di negligenza lieve sarà limitata a un importo di 1.000.000,00 EUR per ogni caso di responsabilità. Un'ulteriore limitazione di responsabilità per tutti i casi di negligenza lieve sarà concordata individualmente nell'offerta, se applicabile.

4.5 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano anche a favore dei rappresentanti legali e dei dipendenti di EnBITCon e si applicano anche in caso di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale.

4.6 La responsabilità di EnBITCon per i danni ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimane inalterata.

4.7 Nella misura in cui, in base all'offerta, EnBITCon non è responsabile del backup dei dati del cliente, in caso di perdita dei dati la responsabilità di EnBITCon sarà limitata alle spese di recupero che sarebbero state

sostenute in caso di backup dei dati da parte del cliente.

5 Segretezza e protezione dei dati

5.1 Le parti manterranno segrete tutte le informazioni dell'altra parte di cui vengono a conoscenza nel corso della cooperazione e che richiedono la segretezza, vale a dire che le proteggeranno con la dovuta diligenza contro la divulgazione a persone non autorizzate. Le persone autorizzate ai sensi di questa disposizione sono i subappaltatori utilizzati in conformità al contratto e i dipendenti di EnBITCon. Le parti si impegnano a coinvolgere nella collaborazione solo i dipendenti o i terzi che si sono precedentemente impegnati a mantenere il segreto in forma analoga.

5.2 Tutte le informazioni di una parte - a prescindere dalla loro forma - che sono contrassegnate per iscritto come soggette a segreto o il cui requisito di segretezza deriva chiaramente dalla loro natura, in particolare i segreti aziendali e commerciali, sono soggette a segreto. Anche le condizioni dell'offerta sono soggette a segretezza.

5.3 Le informazioni non classificate sono informazioni che la parte ricevente può dimostrare che (a) sono o erano di dominio pubblico, (b) erano già in possesso della parte senza l'obbligo di mantenere la riservatezza, (c) sono state sviluppate in modo indipendente da un'altra parte senza l'uso di informazioni classificate, o (d) hanno acquisito legalmente le informazioni da una terza parte che non aveva l'obbligo di mantenere la riservatezza.

5.4 EnBITCon si atterrà ai requisiti di protezione e sicurezza dei dati concordati dal cliente. Entrambe le parti si impegnano a rispettare le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare quelle valide in Germania, e obbligano i propri dipendenti impiegati in relazione al contratto a mantenere la segretezza dei dati, a meno che non siano già soggetti a un obbligo generale in tal senso. Nella misura in cui EnBITCon elabora dati personali nell'ambito della fornitura dei propri servizi ai sensi del presente contratto, EnBITCon agisce esclusivamente per conto e su istruzione del cliente. Le parti stipuleranno un accordo scritto separato sul trattamento commissionato.

5.5 L'obbligo di riservatezza si protrarrà per tre anni oltre la scadenza del rispettivo contratto.

6 Durata e risoluzione

6.1 Se non diversamente stabilito nell'offerta, EnBITCon fornirà i servizi concordati nell'ambito degli obblighi continuativi dal momento della fornitura per un periodo di tempo indeterminato, inizialmente per la durata minima del contratto indicata nell'offerta.

6.2 Al di là dei termini di preavviso concordati nell'offerta, il cliente non ha alcun diritto di revoca o di risoluzione ordinaria, in particolare non durante la durata minima del contratto.

6.3 A prescindere da qualsiasi diritto alla cessazione ordinaria dei servizi, resta impregiudicato il diritto di entrambe le parti di recedere per giusta causa. Se il motivo della risoluzione è una violazione di un obbligo contrattuale, la parte che effettua la risoluzione dovrà, prima della risoluzione, stabilire un periodo di tempo ragionevole per consentire all'altra parte di porre rimedio al motivo della risoluzione.

6.4 Le cancellazioni devono essere effettuate per iscritto; è esclusa la forma testuale.

7 Disposizioni generali

7.1 Se il cliente è un'azienda (§ 14 BGB), si applica quanto segue: Le parti possono utilizzare pubblicamente (in particolare sul sito web dell'azienda o nelle brochure) le rispettive aziende e marchi come riferimento. Inoltre, il cliente ha la possibilità di agire come cliente di riferimento per EnBITCon sulla base di un accordo separato.

7.2 È esclusa la cessione a terzi di diritti o obblighi del cliente derivanti dal contratto senza il preventivo consenso scritto di EnBITCon.

7.3 La compensazione da parte del cliente è possibile solo con una contropretesa non contestata o legalmente stabilita.

7.4 Modifiche e integrazioni all'offerta o alle CGC devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per la cancellazione o la rinuncia al requisito della forma scritta. In questi casi è esclusa la forma testuale.

7.5 Se le CGC / le CGP richiedono la forma scritta, la forma testuale (ad esempio le notifiche via e-mail) è sufficiente per l'osservanza delle CGC / CGP, a meno che non sia disciplinato diversamente nel singolo caso.

7.6 Tutti i diritti del cliente nei confronti di EnBITCon cadranno in prescrizione 24 mesi dopo la loro maturazione, a meno che non sia previsto diversamente nelle CGC / CGP.

7.7 Il rapporto giuridico tra le parti sarà disciplinato esclusivamente dal diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.

7.8 Il foro competente esclusivo è la sede legale di EnBITCon, a condizione che tale accordo tra le parti sia legalmente consentito. In questo caso EnBITCon avrà il diritto di citare in giudizio il cliente presso la sede di quest'ultimo.